

COMUNE DI F O Z A

Provincia di VICENZA

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

D C C 46 DEL 27/9/85

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	3
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	3
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti	4
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	5
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione	5
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza.....	6
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.....	6
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione.....	7
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	7
Art. 10 - Obblighi del concessionario	7
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	8
Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee.....	8

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 - Classificazione del Comune.....	11
Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie.....	11
Art. 15 - Tariffe.....	11
Art. 16 - Soggetti passivi	12
Art. 17 - Durata dell'occupazione	12
Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa	13
Art. 19 - Misura dello spazio occupato.....	13
Art. 20 - Passi carrabili	13A
Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico	14

Art. 22 - Distributori di carburante	14
Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	15
Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.....	15
Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari	16
Art. 26 - Maggiorazioni della tassa.....	16
Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente.....	17
Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa	18
Art. 29 - Riduzione tassa temporanea.....	18
Art. 30 - Esenzione dalla tassa.....	19
Art. 31 - Esclusione dalla tassa.....	20 A
Art. 32 - Sanzioni.....	21
Art. 33 - Versamento della tassa.....	22
Art. 34 - Rimborsi.....	22 A
Art. 35 - Ruoli coattivi.....	23
Art. 36 - Norme transitorie	23
Art. 37 - Entrata in vigore.....	24

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le

condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 527/93, la denuncia redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, con allegato l'attestato del versamento effettuato, i cui estremi vanno trascritti nella denuncia medesima, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

E' ammessa la spedizione in plico raccomandato, in tal caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

2. La denuncia deve contenere gli elementi indicativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto.

3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, nei casi previsti dall'articolo 50 - co. 5 - D.lgs. n. 507/93.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di0.30..... ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno100..... metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno10..... giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

(1) Questa norma vale esclusivamente per Comuni con oltre 10.000 abitanti.

6 Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei30..... giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei10..... giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 5 per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

(1) La quota percentuale può arrivare al 50%.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla2..... classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in ..2.....(due)..... categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano

in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 50 per cento;
- ~~terza categoria 30 per cento;~~ (1).

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (2).

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

(1) L'ultima categoria (la legge impone almeno due categorie) non può avere una tariffa inferiore al 30% della prima categoria.

(2) Questa norma vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000 abitanti.

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Critério di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle²..... categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

L'obbligazione tributaria deve essere necessariamente riferita ad un periodo di disponibilità degli spazi ed aree pubbliche non inferiore all'anno e la stessa, pertanto, non è suscettibile di frazionamento ancorchè la occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata non in via continuativa.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, la tassa è commisurata sulla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al ml., si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

ART.20

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'articolo 44 sono considerati passi carrabili quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'ingresso dei veicoli alle proprietà private.
2. Ai fini della tassazione la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, deve essere misurabile. L'occupazione deve avere, come sua caratteristica essenziale, l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alle proprietà private.
3. Ai fini della tassazione, per 'manufatto', deve intendersi un'opera costruita con specifiche finalità di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Tale manufatto, la cui finalità deve essere oggettivamente individuabile, deve insistere su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio.
4. Non danno luogo alla applicazione della tassa le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere.
5. Non danno altresì luogo alla applicazione della tassa le coperture di fossi e canali lungo le strade, quando tali manufatti nella sostanza rappresentano carattere di pubblico interesse essendo costruiti per il vantaggio della collettività generalizzata.
6. Sono invece tassabili come passi carrabili le coperture di fossi e di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse.
7. Sono da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costruiti dal semplice smusso dei marciapiedi per i fini di cui al precedente comma 6. In tal caso, il manufatto tassabile è solo lo smusso.
8. La tassa non è dovuta allorchè la parte di sede stradale inerente ai passi carrabili, pur essendo stata occupata dal Comune che l'ha aperta al transito della Collettività, risulta di proprietà privata e non è gravata da servitù di pubblico passaggio.

9. Non è dovuta la tassa per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti al filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie tassabile all'uso pubblico, come previsto dal comma 3 dell'articolo 31 del presente Regolamento.

10. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggio-

rata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

ART.25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e art.47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Nel concetto di 'impianti' va compreso ogni altro tipo di occupazione, anche superficiale, che sia destinata alla manutenzione delle reti e alla erogazione dei pubblici servizi (es. pozzetti, cabine elettriche e telefoniche, ecc.).

2. Il computo della superficie tassabile deve essere effettuato con riferimento solo alle strade e non anche alle aree facenti parte del territorio comunale.

3. Ai sensi dell'art.47, comma 2 bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, ridotta del 50%.

Art.26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'articolo 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) ai sensi dell'art. 44, commi ^{7 e 8} /, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli

(1) La legge consente maggiorazione o diminuzione fino al 30% della normale tariffa; pertanto se l'Amministrazione decide per una diminuzione, questo comma va inserito in calce all'art. 29.

aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 28

Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

2. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione quanto dovuto per lo stesso anno. Parimenti è dovuto il tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

– comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;

– comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

– comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; il termine 'ambulante' va riferito a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante.

– comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.; in ogni caso di occupazione temporanea la superficie eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%.

– comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

– comma 6 bis (1) – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che

(1) Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa normale.

si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- f) Oltre alle esenzioni della tassa previste, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero che abbiano il patrocinio del Comune nonchè quelle organizzate dalla locale Pro-Loco;
 - le luminarie natalizie;
 - i mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - il commercio in forma itinerante;
 - le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - le occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività religiose;
 - le occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
 - l'occupazione per l'attività di manutenzione del verde.

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

(es. portoni e cancelli che si aprono sulla via pubblica; accessi arretrati su area privata e raccordati alla via pubblica con semplici innesti di materiale bituminoso).

4. La tassa non è dovuta allorchè la parte di sede stradale inerente ai passi carrabili, pur essendo stata occupata dal Comune che l'ha aperta al transito della collettività, risulta di proprietà privata e non è gravata da servitù di pubblico passaggio.

Art. 32
Sanzioni

1. *Soprattasse*

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. *Pene pecuniarie*

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione (1).
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

(1) Stessa quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto all'incaricato dell' Ente, il quale ne rilascia ricevuta, indicante distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

5. Nel caso previsto dall'articolo 29, penultimo comma, del presente Regolamento all'atto del rilascio della autorizzazione il responsabile del servizio invita il contribuente a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per lo intero periodo di occupazione, effettuato in un'unica soluzione.

Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista all'atto della autorizzazione.

6. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno se non vi sia una variazione nella consistenza delle occupazioni.

In caso contrario, per le autorizzazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la durata anche cumulativa di tutte le occupazioni realizzate e il relativo pagamento, anch'esso cumulativo, possono essere effettuati entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si siano prodotte.

Art. 34

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 35

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di adozione del presente Regolamento.

Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

c) comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988;

riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLE 1° - 2° - 3° CATEGORIE, AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA
T. O. S. A. P.

CATEGORIA 1°

- 1) Strada FOZA Via Turba
- 29 Strada FOZA Via Roma

CATEGORIA 2° NUCLEI ABITATI

- 1) Strada FOZA Via Cruni
- 2) Strada FOZA Via Labental
- 3) Strada FOZA Via Gechelini
- 4) Strada FOZA Via Pubel
- 5) Strada FOZA Via Tessar di Sopra
- 6) Strada FOZA Via Obestap.
- 7) Strada FOZA Via Centri di Sette
- 8) Strada FOZA Via Lazzaretti
- 9) Strada FOZA Via Carpanedi
- 10) Strada FOZA Via Furlani
- 11) Strada FOZA Via Gavelle
- 12) Strada FOZA Via Ori
- 13) Strada FOZA Via Costalta
- 14) Strada FOZA Via Ecar
- 15) Strada FOZA Via Valpiana
- 16) Strada FOZA Via Tessar di Sette

CATEGORIA 3°

TUTTE LE RESTANTI PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE

3. La tassa dovuta per l'anno 1995 ai sensi del co. 4 art. 40 del D.Lgs. 507/93 e' determinata con riferimento all'adeguamento automatico alle misure minime fissate dal Capo II del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche.
4. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1995, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 30 ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di deliberazione del presente regolamento.
5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i contribuenti iscritti a ruolo devono effettuare il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe determinate per l'anno 1995 cosi' come al comma 3, e quelli iscritti a ruolo.
6. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' 1993 e precedenti sono effettuate con le modalita' ed i termini del T.U. per la F.L. - R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 33 (riscossione coattiva), potrà riguardare la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
7. I passi carrabili esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, se non autorizzati, devono essere regolarizzati secondo le prescrizioni dell'art. 13 e comunque entro il termine di un anno dall'approvazione del presente regolamento; quelli già autorizzati in base alla normativa precedente devono presentare domanda di cui all'art. 6.

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari riguardanti la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed i passi carrabili.
2. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	L. 34.000
Categoria seconda	L. 23.800
Categoria terza	L. 13.600

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno
(riduzione del 20%)

Categoria prima	L. 22.667
Categoria seconda	L. 15.867
Categoria terza	L. 9.067

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per metro quadrato e per ogni anno (riduzione del 20%)

Categoria prima	L. 10.200
Categoria seconda	L. 7.140
Categoria terza	L. 4.080

D) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima	L. 17.000
Categoria seconda	L. 11.900
Categoria terza	L. 6.800

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro quadrato e ogni anno (riduzione del 70%)

Categoria prima	L. 10.200
Categoria seconda	L. 7.140
Categoria terza	L. 4.080

F) Accessi carrabili pedonali a raso per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, per una superficie comunque non superiore a 10 mq. Per metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima	L. 3.400
Categoria seconda	L. 2.380
Categoria terza	L. 1.360

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadrato e ogni anno (riduzione del 90%):

Categoria prima	L. 3.400
Categoria seconda	L. 3.060
Categoria terza	L. 1.360

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

I) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all' art. 46 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per ogni anno:

Categoria prima	L. 250.000
Categoria seconda	L. 175.000
Categoria terza	L. 100.000

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici esercizi. La tassa è dovuta nelle misure annue seguenti a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

Per ogni Km. lineare o frazione e per ogni anno:

Categoria prima	L. 50.000
Categoria seconda	L. 35.000
Categoria terza	L. 20.000

M) Per le occupazioni di superfici superiori a mille metri quadrati, l'eccedenza ai 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.

N) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per ogni anno:

Centro abitato	L. 20.000
Zona limitrofa	L. 15.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 10.000

O) Distributori di carburante:

Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per ogni anno:

Centro abitato	L. 60.000
Zona limitrofa	L. 50.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 30.000
Frazioni	L. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 - litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed eventuali aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq. :

Categoria prima	L. 2.000,
Categoria seconda	L. 1.400
Categoria terza	L. 900

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1^ FASCIA

a) Fino a 12 ore (riduzione del 30%) e fino a 15 giorni :

Categoria prima	L. 1.400
Categoria seconda	L. 980
Categoria terza	L. 686

b) Fino a dodici ore (riduzione del 50%) e oltre 14 giorni:

Categoria prima	L. 700
Categoria seconda	L. 490
Categoria terza	L. 343

2^ FASCIA

a) Oltre le dodici ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni :

Categoria prima	L. 2.000
Categoria seconda	L. 1.400
Categoria terza	L. 980

b) Fino a 12 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (riduzione del 50%):

Categoria prima	L. 1.000
Categoria seconda	L. 700
categoria terza	L. 490

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per mq. (riduzione di 1/3) :

Categoria prima	L. 1.340
Categoria seconda	L. 935
Categoria terza	L. 400.

C) Per le occupazioni con tende o simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti da spettacolo viaggiante, tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell' 80%.

F) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 50 mq., del 25 % per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10% per la parte eccedente 1000 mq. .

G) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

H) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) sono ridotte del 30%.

I) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

L) Per le occupazioni di superfici superiori ai mille metri quadrati, l'eccedenza ai mille metri quadrati viene calcolata in ragione del 10%.

M) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e condutture sotterranee, a tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

N) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

Per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni:

a) Fino a un chilometro lineare

Categoria prima	L. 10.000
Categoria seconda	L. 7.000
Categoria terza	L. 4.000

b) Oltre un chilometro lineare

Categoria prima	L. 15.000
Categoria seconda	L. 10.000
Categoria terza	L. 6.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) Fino a 90 gg.	+ 30%
b) Oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.	+ 50%
c) Di durata superiore a 180 gg.	+ 100%

O) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

P) Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.